



25785-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

TRASCRIZIONE

Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Ud. 15/09/2020 - CC

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

R.G.N. 9654/2016

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere - Rep.

CI
Ca. 25785

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9654-2016 proposto da:

COMUNE MANFREDONIA, elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis),
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

- ricorrenti -

contro

(omissis)

(omissis), elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

- controricorrenti -

1842
2020



avverso la sentenza n. 146/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. La (omissis)

(omissis)

convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione
distaccata di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, in persona del
sindaco pro tempore per ottenere l'accertamento della proprietà di
separati lotti costituenti un cimitero privato sito in (omissis) previa
disapplicazione, ex articolo 5 legge n. 2248 del 1865 allegato e),
della deliberazione comunale n. 42 del 1 marzo 2000 che aveva
disposto la municipalizzazione.

2. Il Comune di Manfredonia si opponeva alla domanda
chiedendone il rigetto e affermando la natura demaniale dei suoli su
cui sorgeva il cimitero. Il Comune spiegava anche domanda
riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione sui
citati suoli.

3. Il Tribunale di Foggia in accoglimento delle domande attrici
dichiarava il diritto di proprietà della (omissis)
(omissis) sui ~~reparti~~ reparti indicati nell'allegato 18 della consulenza
tecnica con le lettere A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A8; il diritto di
proprietà della (omissis) sui reparti indicati
nell'allegato 16 della suddetta consulenza con le lettere C1, C2, C3,
C4; il diritto di proprietà della (omissis)
sui reparti D1, D2, D5 e D6; il diritto di proprietà del demanio
comunale del reparto indicato nell'allegato 18 della consulenza con la
lettera A7, il reparto indicato nell'allegato 16 con la lettera C5 e i
reparti indicati nell'allegato 15 con la lettera D3 e D4.



4. Il Comune di Manfredonia impugnava la suddetta sentenza, si costituivano gli originari attori che chiedevano l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 *bis*, 345 e 342 c.p.c.

La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il mezzo di gravame perché, anche nella più ampia interpretazione dell'articolo 342 c.p.c. come novellato dalla legge n. 134 del 2012, difettava dei requisiti minimi ivi previsti.

L'appellante, infatti, non aveva richiamato in alcun passaggio il contenuto specifico delle motivazioni spese dal giudice di prime cure, limitandosi a riproporre pedissequamente le argomentazioni già prospettate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie, con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta, limitandosi l'appellante ad affermare l'erroneità della pronuncia. L'atto di appello, dunque, mancava dell'individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti censurabili e della formulazione di specifici argomenti di critica nei confronti degli stessi.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.).

Preliminarmente, il ricorrente riporta nel corpo del ricorso integralmente l'atto di appello che la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile ex articolo 342 c.p.c.. Detta declaratoria di inammissibilità, a suo giudizio, si porrebbe in evidente contrasto con la suddetta norma processuale erroneamente applicata, in quanto l'atto di appello aveva analiticamente individuato le parti della sentenza appellata, indicando altresì le circostanze da cui derivava la violazione di legge. L'atto era articolato in cinque motivi di appello, in



ciascuno dei quali erano stati compiutamente indicati i capi della decisione impugnata, con i passaggi argomentativi e le ragioni della loro erroneità.

In particolare, con il primo motivo di appello il Comune aveva impugnato il capo della sentenza con la quale era stata dichiarata la proprietà privata dei suoli all'interno del perimetro del cimitero comunale. Dopo aver ricostruito il regime giuridico dei cimiteri il Comune aveva evidenziato che questi ultimi erano sottoposti al regime del demanio pubblico e quindi inalienabili. Nel medesimo mezzo di impugnazione si indicava anche l'ulteriore ragione della erroneità della motivazione addotta con riferimento alle risultanze processuali e si indicava anche la corretta soluzione del caso, chiedendo, dunque, la riforma della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza nel quale si dichiarava che la proprietà privata dei suoli apparteneva *ex lege* al demanio comunale e si qualificava ~~di~~ il cimitero come cimitero privato. Venivano diffusamente indicate le ragioni della erroneità della decisione in relazione al complesso quadro normativo, analiticamente ricostruito nella sua evoluzione storica, evidenziando che dal 1934 è vietata in Italia la possibilità di costruire cimiteri privati, potendosi ammettere, in via eccezionale, solo quelli eretti anteriormente al 27 luglio 1934, purché in possesso dei requisiti tassativi individuati dalla relativa normativa sanitaria, tra cui l'essere circondati da fondi di proprietà privati estesi almeno per un raggio di 200 metri.

Con un ulteriore profilo l'appellante aveva censurato la motivazione della sentenza anche con riferimento al regio decreto del 28 aprile 1813 di concessione dei suoli alla congregazione dei morti.

Con un terzo motivo d'appello il Comune aveva censurato il capo della sentenza con il quale era stata dichiarata la proprietà dei suoli in

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a smaller, cursive flourish.



capo alle confraternite, violando i principi in tema di prova d'acquisto della proprietà. Nell'appello erano state indicate le ragioni dell'erroneità della decisione di primo grado, consistenti nella violazione del principio che impone alla parte che rivendica la proprietà di provare la sussistenza dell'asserito diritto anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Inoltre, si impugnava anche il capo della sentenza che aveva dichiarato l'intervenuta usucapione dei suoli rispetto ai quali le confraternite non avevano esibito alcun titolo di acquisto.

Con il quarto motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione in suo favore delle aree cimiteriali. Infine, con il quinto motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza che aveva disposto la parziale disapplicazione della delibera n. 42 del 2000. Anche in questo caso nell'appello erano indicate le ragioni dell'erroneità della decisione, evidenziando che la sentenza di primo grado non aveva indicato in alcun modo la specifica norma del regolamento disapplicata e le ragioni sottostanti.

Sulla base di quanto riportato, dunque, l'atto di appello era pienamente conforme a quanto richiesto dall'articolo 342 c.p.c.

2. In via gradata il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'articolo 342 c.p.c. ai sensi dell'articolo 117 Cost. per contrasto con l'articolo 6 della Cedu.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e omessa pronuncia (art. 360, n.4, c.p.c.).

La specifica censura di violazione dell'articolo 112 c.p.c. proposta con il terzo motivo di appello sarebbe stata del tutto ignorata con evidente omessa pronuncia.



4. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l'assorbimento dei restanti.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017).

Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi



alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

Nella specie, risulta evidente che l'appello proposto dal Comune di Manfredonia soddisfi i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nell'interpretazione sopra riportata. In particolare esso contiene l'esposizione di una parte argomentativa suddivisa in cinque motivi di appello che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mira ad incrinare il fondamento logico-giuridico sia per quanto riguarda il regime giuridico dei cimiteri e la connessa problematica della proprietà dei suoli, sia per quanto attiene alla possibilità di costruire cimiteri

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.



privati, sia, infine, in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e alla disapplicazione della delibera comunale n. 42 del 2000.

5. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 15 settembre 2020.

IL PRESIDENTE

Luigi Lombardo

IL CANCELLIERE
ID/TRANPOI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 15 NOV 2020

IL CANCELLIERE
ID/TRANPOI